

REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E I TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini elencati qui di seguito sono definiti come segue:

1. *Associazione precedente*: l'Associazione alla quale la società precedente è affiliata.
2. *Società Precedente*: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. *Nuova Associazione*: l'associazione alla quale la Nuova Società è affiliata.
4. *Nuova società*: la società presso il quale il calciatore si sta trasferendo.
5. *Partite Ufficiali*: le partite giocate nell'ambito del *Calcio Organizzato*, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ma senza includere le gare amichevoli e quelle di "prova".
6. *Calcio Organizzato*: Calcio organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Associazioni, o da loro autorizzato.
7. *Periodo Protetto*: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.
8. *Periodo di tesseramento*: un periodo stabilito dall'Associazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.
9. *Stagione*: il periodo che comincia con la Prima Gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima gara ufficiale dello stesso campionato.
10. *Indennità di formazione*: i pagamenti fatti ai sensi dell'allegato 4 per sostenere lo sviluppo dei giovani calciatori.

Riferimento è anche fatto alla sezione "Definizioni" dello Statuto FIFA

NB. I termini che fanno riferimento alle persone naturali sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene regole uniformi relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare nel "Calcio Organizzato", e il loro trasferimento fra società appartenenti ad Associazioni differenti.

2. Il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Associazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dall'Associazione interessata, ai sensi dell'Art. 1, par. 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle Associazioni dovrebbero anche prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'educazione dei giovani calciatori.

3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse, senza alcuna modificazione, nei regolamenti delle Associazioni:

Art. 2- 8, 10, 11, 18 e 18 bis.

b) Ogni Associazione includerà nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, i principi seguenti dovrebbero essere presi in considerazione:

Art.13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.

Art. 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenza nel caso di giusta causa.

Art. 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai Professionisti per giusta causa sportiva.

Art. 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso di una Stagione Sportiva.

Art. 17, par. 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un'indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare dovrà essere stabilito nel contratto.

Art. 17 par. 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, sanzioni sportive saranno comminate nei confronti della parte inadempiente.

4. Il presente regolamento disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le squadre nazionali e la loro idoneità a giocare per esse ai sensi delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2. Tali disposizioni sono vincolanti per le Associazioni e le Società.

II. LO STATUS DEI CALCIATORI

Articolo 2 – Lo Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti

1. I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e Professionisti
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione abbia ricevuto un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti.

Articolo 3 – Riacquisto dello status di Dilettante

1. Un giocatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come Professionista.
2. Nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante. Se un calciatore è registrato di nuovo come Professionista entro 30 giorni da quando è divenuto Dilettante la sua nuova società pagherà un'indennità di Formazione secondo quanto stabilito dall'art. 20.

Articolo 4 –Cessazione di attività

1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso l'Associazione nazionale dell'ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l'ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.

III Tesseramento dei Calciatori

Articolo 5 – Il Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato con un'Associazione per giocare per un Società sia come Professionista sia come Dilettante secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare nel Calcio Organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Associazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante una stagione. Durante questo periodo, il calciatore è idoneo a giocare in Gare Ufficiali per due Società. Come eccezione a questa norma, un calciatore che si trasferisce tra due clubs appartenenti ad Associazioni con stagioni sportive sovrapposte (ad esempio quando un campionato inizia in estate/autunno ed un altro in inverno/primavera) può essere autorizzato a giocare partite ufficiali con un terzo club nel corso della stessa stagione, a condizione che abbia completamente soddisfatto le sue obbligazioni contrattuali verso i suoi precedenti clubs. Egualmente, le previsioni relative ai periodi dei trasferimenti (art. 6) così come quelle relative alla durata minima del contratto (art. 18, comma 2) devono essere rispettate.
4. In ogni caso, si terrà nella dovuta considerazione l'integrità sportiva della competizione. In particolare, un calciatore non potrà giocare in Gare Ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato o coppa durante la stessa stagione, a meno che siano previste norme più restrittive dai regolamenti delle Associazioni membre.

Articolo 6 - Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dall'Associazione nazionale. In deroga a tale regola, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento, può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Associazioni sono autorizzate a tesserare i Professionisti in questione a condizione che sia preservata l'integrità sportiva del campionato interessato. Nel caso in cui il contratto si sia risolto per giusta causa ovvero perché sia terminato, la FIFA può prendere misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo Periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla FIFA almeno 12 mesi in anticipo. La FIFA stabilirà le date nel momento in cui le Associazioni vengano meno a questo obbligo.

3. I calciatori possono essere tesserati, fatta salva l'eccezione contenuta nell'Art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente all'Associazione interessata nel corso del Periodo di Tesseramento.
4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, l'Associazione interessata specificherà i periodi quando i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

Articolo 7 – Passaporto del calciatore

La Società per la quale il calciatore è tesserato riceverà dall'Associazione che provvede al tesseramento un "Passaporto del Calciatore" contenente tutte le informazioni utili sul calciatore. Il passaporto del Calciatore indicherà anche tutte le società per le quali il calciatore sia stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno. Se il giorno del compleanno cade fra due Stagioni, nel passaporto il nome del calciatore verrà indicato per la società per la quale è stato registrato nella Stagione che segue il suo compleanno.

Articolo 8 - Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto.

Articolo 9 - Certificato di Trasferimento Internazionale

1. I calciatori tesserati con un'Associazione possono essere tesserati con una nuova Associazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo. Sono nulle le disposizioni contrarie. L'Associazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emanazione del certificato è contenuta nell'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

Articolo 10 - Prestito dei Professionisti

1. Un Professionista può essere dato in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'innennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Salvo quanto stabilito dall'Art. 5, par. 3, il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due Periodi di registrazione.
3. La società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha dato in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

Articolo 11 – Calciatori non tesserati

Verrà considerato aver giocato illegittimamente il calciatore non tesserato con un'Associazione e che gioca per una società in una partita ufficiale.

Senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate anche delle sanzioni a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di irrogare tali sanzioni spetta in linea di principio all'Associazione o all'organizzatore dell'evento interessato.

Articolo 12 - Applicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Associazione per la quale il calciatore è tesserato. L'Associazione precedente è obbligata a notificare la Nuova Associazione tutte le sanzioni per iscritto e a seguito del rilascio del certificate internazionale.

IV MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

Articolo 13 - Rispetto del Contratto

Il contratto fra un Professionista ed una Società può aver fine solo alla sua scadenza o per mutuo consenso.

Articolo 14 - Risoluzione del Contratto per Giusta Causa

Entrambi le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (sia pagamento di un'indennità o imposizione di sanzioni sportive) nel caso di giusta causa.

Articolo 15 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva

Il professionista che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva.

In tal caso verrà tenuta in considerazione ogni circostanza del calciatore nella valutazioni di tali casi. La giusta causa sportiva sarà accertata caso per caso. Non saranno imposte sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato. .

Articolo 16 –Divieto di porre fine al contratto nel corso di una Stagione

Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione.

Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa

Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:

- 1) In tutti i casi, la parte inadempiente pagherà un'indennità. Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 20 e nell'allegato 4 sull'indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la

remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un "periodo protetto".

- 2) L'indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l'indennità ne risponderà in solido con la sua società. L'ammontare dell'indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
- 3) Oltre al pagamento di un'indennità, al calciatore potranno essere irrogate delle sanzioni sportive qualora egli abbia risolto il contratto durante il Periodo protetto. La sanzione consiste nel divieto di giocare in gare ufficiali per un periodo di 4 mesi. Nel caso di circostanze aggravanti, il divieto sarà esteso a 6 mesi. In ogni caso, queste sanzioni sportive entrano in vigore a partire dall'inizio del campionato successivo al quale partecipa la nuova società. Risoluzioni unilaterali senza giusta causa ovvero giusta causa sportiva dopo il Periodo Protetto non saranno punite con sanzioni sportive. Misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del Periodo per non aver inviato il preavviso entro 15 giorni a partire dall'ultima gara ufficiale della Stagione (inclusa la coppa nazionale). Il periodo Protetto comincia di nuovo quando, col rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è estesa.
- 4) Oltre al pagamento di un'indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società, che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa, abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale, per due Periodi di tesseramento.
- 5) Le persone soggette agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.

Articolo 18 –Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

- 1) Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome verrà specificato nello stesso contratto.
- 2) I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; i contratti con una durata superiore non saranno riconosciuti dalla FIFA e dalle Associazioni.
- 3) Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista. Un Professionista sarà libero di concludere un contratto con un'altra società se il suo contratto con la sua società attuale sia scaduto ovvero scada entro 6 mesi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate.
- 4) La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di soggiorno.

- 5) Se un Professionista sottoscrive uno o più contratti che coprano lo stesso periodo di tempo, si applicheranno le disposizioni del CAP IV.

Articolo 18 bis – Influenze sulle società da parte di terzi

1 Nessun club negozierà un contratto che permetta ad una delle parti del contratto stesso o ad un terzo, di assumere una posizione per la quale possa influire sulla possibilità di sottoscrivere contratti od operare trasferimenti relazionati all'indipendenza, la politica o la prestazione delle squadre del club.

2. Il Comitato Disciplinare potrà imporre sanzioni alle società che non rispetteranno le quanto previsto in questo articolo.

V TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

Articolo 19 – Protezione dei Minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono permessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni.
2. A questa regola si applicheranno le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova Società.
 - b) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
 - i) Fornirà al calciatore un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati.
 - ii) Garantirà al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
 - iii) Prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all'interno della società, ecc.).
 - iv) All'atto del tesseramento del calciatore fornirà all'Associazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate
 - c) Il calciatore vive in una regione di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine e se la Società affiliata alla Associazione limitrofa in cui il calciatore desidera allenarsi si trova ugualmente ad una distanza massima di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Associazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni Associazione assicura il rispetto di questa disposizione da parte delle sue società.
5. Il Comitato per lo Status dei Calciatori è competente per decidere su ogni controversia che sorge in materia ed irroga le sanzioni adatte in caso di violazione della presente disposizione.

VI INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

Articolo 20 – INDENNITA' DI FORMAZIONE

Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligazione di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento.

Articolo 21 –Meccanismo di solidarietà

Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni contenute nel meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

VII GIURISDIZIONE

Articolo 22 –Competenze della FIFA

Senza pregiudizio per il diritto dei calciatori o delle società di rivolgersi ad un tribunale civile per le controversie in materia di lavoro, la FIFA è competente per le:

- a) Controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13-18) nel caso in cui ci sia stata la richiesta di un CTI e se c'è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento al suo rilascio, alle sanzioni sportive o l'indennità per la rottura del contratto.
- b) Controversie di lavoro fra la società e il calciatore che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non ci sia un arbitrato indipendente nazionale all'interno dell'Associazione e/o del contratto collettivo nazionale che garantisca un giusto processo e il rispetto del principio di parità di rappresentanza dei calciatori e dei società.
- c) Controversie di lavoro fra la società o una federazione ed un allenatore che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non ci sia un arbitrato indipendente nazionale che garantisca un giusto processo.
- d) Controversie relative all'indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti ad Associazioni differenti.
- e) Controversie relative al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa Associazione nel caso in cui il trasferimento del calciatore oggetto della controversia avvenga tra club appartenenti a differenti Associazioni.
- f) Controversie fra società appartenenti ad Associazioni differenti che non rientrano nei casi sub a), d) ed e).

Articolo 23 - Comitato per lo Status dei calciatori

1. Il Comitato per lo Status dei calciatori avrà giurisdizione su tutte le questioni ai sensi dell'Art. 22 c) ed e) così come sulle altre controversie che sorgano dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 24.
2. Nel caso in cui la giurisdizione del Comitato per lo status dei Calciatori e quella della Camera per la Risoluzione delle Controversie sia incerta, il Presidente del Comitato per lo Status del Calciatore deciderà l'organo competente a decidere sulla controversia.
3. Il Comitato per lo Status dei Calciatori giudicherà in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da poter essere deciso da un unico giudice. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, il Presidente o una persona da lui designata, e che deve essere anch'essa membro del Comitato, potrà giudicare in qualità di giudice unico. Le parti saranno ascoltate nel corso della procedura. Contro le decisioni prese dal Giudice Unico o dal Comitato si può ricorrere al CAS (Corte di Arbitrato per lo Sport).

Article 24 – Camera per la Risoluzione delle Controversie

1. La CRC deciderà sulle controversie ai sensi dell'Art. 22 a) b) e d), ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.
2. La CRC deciderà in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da poter essere deciso da un Giudice Unico. I membri della CRC designeranno un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori fra i suoi membri. Il giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:
 - (i) tutte le controversie di un ammontare fino a 100.000 Franchi Svizzeri;
 - (ii) controversie relative al calcolo dell'indennità di Formazione;
 - (iii) controversie relative al calcolo dei contributi di solidarietà;La Camera sarà composta da un numero uguale dei rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere giudicati da un giudice della CRC. Le parti saranno ascoltate durante il procedimento. Contro le decisioni della Camera o del Giudice Unico può essere fatto ricorso in appello davanti alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS).

Articolo 25 – Linee Guida procedurali

1. Di regola, il Giudice Unico deciderà entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida; il Comitato per lo Status del Calciatore o la Camera per la Risoluzione delle Controversie giudicheranno entro 60 giorni. La procedura sarà disciplinata dalle Regole Generali di Procedura della FIFA.
2. L'ammontare massimo delle spese procedurali sostenute nelle controversie decise dal Comitato per lo Statuto dei Calciatori, incluse quelle davanti al Giudice unico, è fissato in 25.000 franchi svizzeri e saranno di regola sostenute dalla parte soccombente. L'allocazione delle spese sarà spiegata nella decisione. I procedimenti davanti alla CRC e al Giudice della CRC sono gratuiti.

3. La procedura disciplinare per la violazione del presente Regolamento, a meno che non sia deciso diversamente, sarà conforme a quanto stabilito dal Codice disciplinare della FIFA.
4. Se vi è una ragione per ritenere che un caso sollevi un problema di natura disciplinare, il Comitato per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie o il Giudice della DRC (se del caso) sottoporrà il caso al Comitato Disciplinare accompagnandolo con la richiesta di cominciare un procedimento disciplinare, ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
5. Il Comitato per lo Statuto dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle controversie o il Giudice della DRC (se del caso) non giudicheranno i casi soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono trascorsi più di due anni dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere la controversia. La decorrenza di questo periodo sarà esaminata *ex officio* in ogni singolo caso.
6. Il Comitato per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie o il Giudice della DRC (se del caso), nel prendere le proprie decisioni, applicheranno il presente regolamento prendendo in considerazione tutte le intese utili, leggi e contratti collettivi nazionali, così come la specificità dello sport.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie che sorgono dall'applicazione del presente Regolamento sarà spiegata nelle Regole Generali di Procedura della FIFA.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Misure Transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma di quello precedentemente in vigore. Tutti gli altri casi saranno invece decisi secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Le Associazioni membre modificheranno i propri regolamenti ai sensi dell'Art. 1 per assicurare la loro aderenza al presente Regolamento e li sottoporranno all'approvazione della FIFA entro il 30 Giugno 2007. Nonostante ciò, tutte le Associazioni applicheranno l'Art. 1 par. 3 (a) a partire dal 1 Luglio 2005

Articolo 27 – Abrogazione - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento sull'idoneità a giocare per le squadre nazionali del 4 Dicembre 2003, il Regolamento per lo status e il trasferimento dei calciatori del 5 luglio 2001 così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari rilevanti emanate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento è stato adottato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18 Dicembre 2004 ed entrerà in vigore il 1 luglio 2005. L'art. 1, comma 3, lettera a); l'art. 5, comma 3 e 4; art. 17, comma 3; art. 18 bis; art. 22, lettere e) ed f); Allegato 1, art. 1 comma 4 lettere d) ed e); Allegato 1, art. 3, comma 2; Allegato 3, art. 1, commi 2,3 e 4 ed Allegato 3, art. 2, comma 2 sono stati aggiunti od emendati dal Comitato Esecutivo FIFA il 29 ottobre 2007 ed entreranno in vigore l'1 gennaio 2008.

Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali

Articolo 1 – Principi

1. Le società sono obbligate a mettere a disposizione i loro tesserati alle squadre rappresentative nazionali del paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui è selezionato dall'Associazione interessata. Ogni accordo in senso contrario fra la società e il calciatore è proibito.

2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le gare elencate nel Calendario delle Gare Internazionali Coordinate e per quelle gare per le quali un dovere di mettere a disposizione esiste a seguito di una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA.

3. Non è obbligatorio mettere a disposizione i calciatori per le gare programmate nei giorni al di fuori da quelli previsti dal Calendario delle Gare Internazionali Coordinate.

4. I calciatori devono anche essere messi a disposizione per il periodo di preparazione precedente la gara, che è determinato nel seguente modo:

a) per una partita amichevole: 48 ore;

b) per partite di qualificazione per un torneo internazionale: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di messa a disposizione sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in un continente diverso da quello in cui è domiciliata la Società.

c) per partite di qualificazione per tornei internazionali programmati per un giorno nel quale si disputano gare amichevoli: 48 ore;

d) per partite amichevoli programmate nelle date riservate a gare valide per tornei internazionali: 48 ore;

e) per un torneo finale di una competizione internazionale: 14 giorni che precedono la prima partita del torneo.

In ogni caso, il calciatore ha l'obbligo di arrivare sul luogo dove si svolgerà la partita, almeno 48 ore prima del calcio d'inizio della partita.

5. I calciatori delle Associazioni che si siano automaticamente qualificate per il torneo finale della Coppa del Mondo della FIFA o per un campionato continentale per squadre nazionali "A" saranno messi a disposizione per gare amichevoli fissate nei giorni di gare ufficiali di qualificazione secondo le direttive che troverebbero applicazione per le gare ufficiali in quegli stessi giorni.

6. Le Società e le Associazioni nazionali interessate possono concordare, se lo desiderano, un prolungamento del periodo di messa a disposizione. Se tale accordo è stato raggiunto al momento del trasferimento del calciatore, una copia di esso deve essere allegato al certificato internazionale di trasferimento.

7. Qualsiasi calciatore che abbia aderito alla convocazione della propria Associazione nazionale, come previsto dal presente articolo, ha l'obbligo di mettersi di nuovo a disposizione della sua Società entro 24 ore, e non oltre, dopo la conclusione della partita per la quale era stato convocato. Questo termine può essere prolungato a 48 ore se la partita si è svolta su di un continente diverso da quello della Società per la quale gioca il calciatore. Alla Società deve essere notificata per iscritto, dieci giorni prima della partita, la presunta data del viaggio di andata e di ritorno. L'Associazione nazionale dovrà

assicurarsi che il calciatore faccia ritorno presso la sua Società a tempo debito dopo la conclusione della gara.

8. Nel caso in cui un calciatore non rispetti i propri doveri con la sua Società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di messa a disposizione per la sua Associazione nazionale sarà abbreviato, per le successive convocazioni, con le seguenti modalità:

- (a) per una partita amichevole: entro 24 ore;
- (b) per una partita di qualificazione: entro 3 giorni;
- (c) per una gara finale di una competizione internazionale: entro 10 giorni.

9. Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni di questa clausola, la Commissione per lo Status del calciatore può applicare sanzioni adeguate come, ad esempio:

- multe,
- riduzione del periodo di messa a disposizione,
- sospensione delle convocazioni per la partita o le partite successive.

Articolo 2 – Disposizioni Finanziarie e Assicurazione

1. Una Società che mette a disposizione uno dei suoi calciatori, secondo quanto è previsto in questo allegato, non ha diritto a nessun compenso economico.

2. Le spese effettive di trasporto che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito a questa convocazione, sono a carico dell'Associazione nazionale che lo ha convocato.

La Società presso la quale il calciatore convocato è stato tesserato, ha il compito di assicurare il calciatore in questione contro le malattie e gli incidenti che possono sopraggiungere durante il periodo di rilascio, compresa l'assicurazione per gli infortuni subiti durante la partita internazionale o le partite internazionali per le quali è stato messo a disposizione.

Articolo 3 – Convocazione dei Calciatori

1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato per una Società, ha l'obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione che gli viene notificata dalla Associazione nazionale alla quale appartiene per nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre rappresentative.

2. Se un'Associazione nazionale desidera convocare uno dei suoi calciatori che gioca all'estero, deve farlo per iscritto entro e non oltre 15 giorni prima che abbia luogo la partita per la quale il calciatore è stato convocato. Un'Associazione che desidera convocare uno dei suoi calciatori per la fase finale di un torneo internazionale deve notificarlo per iscritto al giocatore almeno 15 giorni prima che abbia luogo il periodo di preparazione di 14 giorni. Contemporaneamente, anche la Società del calciatore deve essere informata per iscritto. La Società dovrà confermare il rilascio del calciatore entro i 6 giorni successivi.

3. Un'Associazione nazionale che richiede l'aiuto della FIFA per ottenere il rilascio di alcuni dei suoi calciatori che giocano all'estero, non può farlo che alle due delle seguenti condizioni:

(a) l'Associazione nazionale presso la quale i calciatori sono tesserati deve essere stata pregata d'intervenire, ma senza risultato;

(b) il fascicolo è presentato alla FIFA entro e non oltre 5 giorni prima che la partita, per la quale sono stati richiesti i calciatori, abbia luogo.

Articolo 4 – Calciatori infortunati

Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione dell'Associazione nazionale alla quale appartiene per nazionalità, a causa di una ferita o di una malattia, dovrà, se l'Associazione lo richiede, sottomettersi ad un esame medico da parte di un medico che la stessa Associazione avrà scelto. Se il calciatore preferisce, invece, l'esame medico avrà luogo sul territorio dell'Associazione dove egli è registrato.

Articolo 5 – Restrizioni imposte ai calciatori

Un calciatore che è stato convocato da un'Associazione nazionale per una delle sue squadre rappresentative, non ha il diritto, in nessun caso, di giocare con la Società con la quale è tesserato durante il periodo durante il quale è stato messo a disposizione, secondo quanto previsto in questo allegato. Questo divieto di giocare per la Società viene inoltre prolungato di 5 giorni nel caso in cui il calciatore non abbia voluto o non abbia potuto dare seguito, per una ragione qualsiasi, alla convocazione di cui era stato fatto oggetto.

Articolo 6 – Misure Disciplinari

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1-5 saranno sanzionate con misure disciplinari.

2. Se una Società si rifiuta di mettere a disposizione uno dei suoi calciatori, nonostante le disposizioni contenute nel presente allegato, il Comitato per lo Status del Calciatore domanderà all'Associazione nazionale alla quale la Società appartiene di dichiarare perduta, per la Società in questione, la partita (o le partite) alla quale il calciatore ha partecipato. Tutti i punti ottenuti dalla Società in questione dovranno essere annullati. Nel caso di una partita giocata secondo il sistema di coppa, questa dovrà essere dichiarata vinta dalla squadra avversaria, qualunque ne sia stato il risultato.

3. Se un calciatore viene meno al suo dovere più di una volta, il Comitato dello Status del Calciatore può, imporre ulteriori sanzioni al calciatore e/o alla sua Associazione nazionale.

Allegato 2: Idoneità a giocare per più squadre nazionali per in virtù della nazionalità dei calciatori

Articolo 1

1. Un calciatore che, ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento di Applicazione dello Statuto FIFA, è idoneo a giocare per più di una squadra nazionale in virtù della sua nazionalità può giocare in partite internazionali per conto di una di queste Associazioni solo se, in aggiunta al criterio della nazionalità rilevante, soddisfa almeno una di queste condizioni:

- a) Il giocatore è nato sul territorio dell'Associazione interessata;
- b) La madre naturale o il padre naturale sono nati nel territorio dell'Associazione interessata;
- c) La nonna o il nonno del calciatore è nato nel territorio dell'Associazione interessata;
- d) Il calciatore ha vissuto nel territorio dell'Associazione interessata per almeno due anni senza interruzione.

Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, le Associazioni interessate dalla nazionalità del calciatore, possono derogare alla disposizione sub d) o specificare una durata maggiore. Un tale accordo deve essere sottoposto all'esame della FIFA e da essa approvato.

Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Associazioni.

Articolo 1 – Principio

1. Un calciatore che sia tesserato per una Società affiliata ad una Associazione non potrà giocare per una Società affiliata ad un'altra Associazione a meno che non sia stato rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale dall'Associazione precedente e sia stato ricevuto dalla nuova Associazione ai sensi delle disposizioni contenute in questo allegato. A tal fine saranno utilizzati formulari speciali forniti dalla FIFA o formulari con parole simili.

2. Nel caso di calciatori Professionisti, l'Associazione che rilascia il Certificato Internazionale di Trasferimento allegnerà ad esso anche copia del Passaporto del Calciatore.

Articolo 2 – Rilascio di un CIT per un Professionista

1. Tutte le domande relative al tesseramento di un Professionista devono essere presentate da parte della Nuova Società alla Nuova Associazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti da quell' Associazione.

La domanda deve essere corredata di una copia del contratto fra la nuova società ed il Professionista. Un Professionista non può partecipare in Gare Ufficiali per conto di una nuova Società fino a quando non sia rilasciato il CITI dalla Precedente Associazione e ricevuto dalla Nuova Associazione.

2. Dopo aver ricevuto la notifica della richiesta del CITI, la nuova Associazione rischiederà immediatamente alla precedente il rilascio di un CITI per il Calciatore (Richiesta di "CITI").

Un'Associazione che riceve un certificato internazionale di trasferimento senza averlo richiesto da parte di un'altra Associazione, non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società.

3. Dopo aver ricevuto la notifica della richiesta del CITI, l'Associazione nazionale della Società precedente richiederà immediatamente alla nuova Società ed al calciatore di confermare se il contratto è scaduto, se la risoluzione anticipata è stata concordata di comune accordo oppure se esiste una controversia contrattuale.

4. L'Associazione precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta del CITI potrà:

a) rilasciare il Certificato alla nuova Associazione; ovvero

b) informare la Nuova Associazione che il CITI non può essere rilasciato perché il contratto fra la Società recedente ed il Professionista non è scaduto o non è stato raggiunto un accordo reciproco sulla fine anticipate del contratto.

5. Se la nuova Associazione, dopo un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta del CITI non riceve una risposta, tessererà immediatamente il calciatore professionista con la nuova Società su una base provvisoria ("Tesseramento provvisorio"). Il tesseramento provvisorio diventerà definitivo un anno dopo la richiesta del CITI. Se l'Associazione precedente avanza un motivo valido che giustifichi il suo rifiuto a rilasciare tale certificato di trasferimento, il comitato dello Status del Calciatore potrà annullare il tesseramento provvisorio.

6. Nel caso in cui sia sorta una controversia contrattuale nell'ambito del trasferimento da una Società ad un'altra, l'Associazione nazionale non rilascerà un certificato internazionale di trasferimento.

In questo caso, il Professionista, la Società precedente e/o la nuova Società possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell'Art. 22. LA FIFA deciderà sul rilascio del CITI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni.

In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive sarà presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto alla compensazione in caso di rottura contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.

7. La Nuova Associazione nazionale può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un certificato internazionale di trasferimento inviato tramite telefax, fino alla fine della stagione sportiva in corso. Se il certificato internazionale di trasferimento ufficiale non viene ricevuto entro questo periodo, il tesseramento del calciatore sarà considerato definitivo.

8. Alle associazioni è fatto divieto di rilasciare un CTI al fine di permettere ai calciatori di prendere parte a gare di “prova”.

9. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Professionisti che, passando ad una nuova società, acquistano lo status di Dilettante

Art. 3 - Rilascio del CTI per un dilettante

1. La domanda relativa al tesseramento di un Dilettante deve essere presentata da parte della Nuova Società alla Nuova Associazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dall'Associazione.

2. Dopo aver ricevuto la richiesta del CTI, la nuova Associazione rischiederà immediatamente alla precedente il rilascio di un CTI per il Calciatore (Richiesta di “CTI”).

3. L'Associazione precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta del CTI rilascerà il Certificato alla nuova Associazione.

4. Se la nuova Associazione, dopo un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta del CTI non riceve una risposta, tessererà immediatamente il calciatore Dilettante con la nuova Società su una base provvisoria (“Tesseramento provvisorio”). Il tesseramento provvisorio diventerà definitivo un anno dopo la richiesta del CTI. Nel corso dell'anno in questione, se l'Associazione precedente dimostra una ragione valida che giustifichi il suo rifiuto a rilasciare tale certificato di trasferimento, il Comitato dello Status del Calciatore potrà annullare il tesseramento provvisorio.

5. Queste disposizioni e procedure si applicano ai Dilettanti che, passando ad una nuova società, acquistano lo status di Professionista.

Articolo 4 – Prestito dei Calciatori

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un Professionista proveniente da una società affiliata ad una Associazione ad una società affiliata ad un'altra Associazione.

2. I termini che regolano il prestito sono inclusi nella richiesta del CTI

3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato all' Associazione di appartenenza della società che ha dato il calciatore in prestito.

Allegato 4: Indennità di formazione per giovani calciatori

Articolo 1: Obiettivo

1. La formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni. L'indennità di formazione sarà esigibile, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione sportiva ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore abbia già concluso il suo periodo di allenamento prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, il compenso sarà dovuto fino a quando il calciatore raggiunge l'età di 23 anni, ma i calcoli dell'importo del compenso saranno basati sugli anni tra i 12 e l'età in cui si stabilisce che il calciatore abbia effettivamente concluso il suo periodo di formazione.

2. L'obbligazione di pagare un'indennità di formazione non pregiudica ogni altra obbligazione di pagare un'indennità per inadempimento contrattuale.

Art. 2 – Pagamento dell'indennità di formazione

L'indennità di formazione è dovuta:

- i) quando un calciatore è tesserato per la prima volta come Professionista; ovvero
- ii) quando un Professionista è trasferito fra società di due differenti Associazioni (sia durante sia alla fine del suo contratto) prima della fine della Stagione durante la quale compie il suo 23° compleanno.

L'indennità di formazione non è dovuta:

- i) se la Società precedente risolve il contratto del calciatore senza giusta causa (senza pregiudicare i diritti delle società precedenti); ovvero
- ii) se il calciatore è trasferito ad una società della Categoria 4; o
- iii) se il Professionista riacquista lo Statuto di dilettante con il trasferimento.

Articolo 3 – Obbligo di pagamento dell'indennità di formazione

1. Quando un giocatore è tesserato come Professionista per la prima volta, la società per la quale è stato tesserato dovrà pagare l'indennità di formazione entro 30 giorni dal tesseramento a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (seguendo la carriera del calciatore come stabilito nel Passaporto del Calciatore) e che abbia contribuito alla sua formazione a partire dalla Stagione in cui egli ha compiuto il 12° compleanno. La somma è calcolata su base percentuale tenendo conto del periodo di formazione trascorso in ciascuna Società. Nel caso di trasferimenti successivi l'indennità di formazione sarà dovuta esclusivamente alla Società precedente del giocatore per la durata in cui egli sia stato effettivamente formato dalla società.
2. In entrambi i casi sopra menzionati, la scadenza per il pagamento dell'indennità di formazione è fissata in 30 giorni a partire dal tesseramento del Professionista presso la Nuova Associazione.
3. Se non si è in grado di collegare il calciatore alla sua Società di appartenenza precedente, o se la Società non si fa avanti entro due anni dalla firma da parte del calciatore del suo primo contratto da professionista, l'indennità di formazione viene attribuita alla Associazione nazionale di calcio del paese in cui il calciatore è stato formato. Questo compenso sarà destinato ai programmi di sviluppo del calcio giovanile nel paese in questione.

Articolo 4 - Costi di formazione

1. Per calcolare l'indennità di formazione dovuta nonché i costi relativi all'educazione, le Associazioni devono dividere le loro società in un massimo di 4 categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un giocatore per un anno moltiplicata per un "fattore giocatore" medio, che è la "ratio" fra il numero dei giocatori che occorre formare per avere un giocatore professionista.

2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, così come la divisione per categorie delle società per ogni Associazione, sono pubblicate sul sito della FIFA (www.fifa.com). Esse saranno aggiornate alla fine di ogni anno solare.

Articolo 5 - Calcolo per l'indennità di Formazione

1. Come regola generale per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla o alle società precedenti, è necessario prendere in considerazione i costi che la nuova società avrebbe dovuto sostenere per formare il calciatore.

2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tesserà come Professionista, l'indennità di formazione esigibile è pagata calcolando i costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione a decorrere in principio dalla Stagione durante la quale il giocatore ha compiuto il suo 12° compleanno fino alla Stagione del suo 21° compleanno. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di Formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione con la Società precedente.

3. Per garantire che il compenso di formazione per calciatori molto giovani non sia fissato ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per i giocatori per le Stagioni durante le quali compiono dai 12 ai 15 anni (vale a dire 4 stagioni in tutto) saranno calcolati in base ai costi di formazione e d'istruzione fissati per la quarta categoria.

4. La Camera per la Risoluzione delle Controversie può esaminare le controversie relative all'ammontare dell'indennità di trasferimento e potrà determinarne di nuovo l'ammontare se è manifestamente disproporzionato rispetto al caso in esame.

Articolo 6 - Disposizioni Speciali per i paesi UE/SEE

1. Per i calciatori che si spostano da un'Associazione ad un'altra all'interno del territorio UE/SEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito secondo quanto segue:

a) Se il calciatore si sposta da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo sarà fondato sulla media dei Costi di Formazione delle due Società.

b) Se il calciatore si sposta da una Società di categoria più alta a una di categoria più bassa, il calcolo sarà fondato sui costi di formazione della Società appartenente alla categoria più bassa.

2. All'interno del territorio dell'UE/SEE, la Stagione Finale di Formazione può essere prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni se è stabilito che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.

3. Se la Società precedente non offre al calciatore alcun contratto, ciò sarà tenuto in considerazione nel determinare l'ammontare dell'indennità di Formazione. La società precedente deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del

suo contratto di lavoro attuale. Tale offerta inoltre sarà almeno di livello equivalente a quello del contratto attuale. Questa disposizione non pregiudica i diritti delle società precedenti a ricevere l'indennità di formazione.

Articolo 7 –Misure disciplinari

Il Comitato Disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente allegato.

Allegato 5 – Meccanismo di Solidarietà

Articolo 1 - Contributo di solidarietà

Se un calciatore professionista si sposta durante la durata del contratto, il 5% di qualsiasi indennità, ad eccezione di quella di Formazione, pagata alla precedente Società sarà dedotta dalla somma totale di questa indennità e distribuita dalla Nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il giocatore nel corso degli anni. Questo contributo di solidarietà sarà ripartito tra le Società in proporzione al numero di anni in cui è stato tesserato con le società per le quali egli ha giocato nelle stagioni che vanno dal giorno in cui ha compiuto il suo 12° compleanno al suo 23° compleanno, secondo le seguenti modalità:

- Stagione del 12 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23 compleanno: 10 % (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

Articolo 2- Procedura relativa al pagamento

1. L'importo dovuto come contributo di solidarietà, in conformità con le precedenti disposizioni, dovrà essere pagato dalla nuova Società a quella/e in cui è avvenuta la formazione del calciatore entro e non oltre 30 giorni dal suo tesseramento.
2. Spetta alla nuova Società calcolare a quanto ammonta il contributo di solidarietà e stabilire in che modo deve essere distribuito ripercorrendo a ritroso la carriera del calciatore. All'occorrenza, il calciatore dovrà offrire alla nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. Se non si è in grado di collegare il calciatore alla sua Società di appartenenza precedente, l'indennità di formazione viene attribuito alla Associazione nazionale di calcio del paese in cui il calciatore è stato formato. Questo compenso sarà destinato ai programmi di sviluppo del calcio giovanile nell'Associazione in questione.
4. Il Comitato disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nei paragrafi precedenti.